



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019

Art. 1 (Accordo)

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti); allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria; precisando che il presente accordo e' diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La Parti Contraenti, in conformita' al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito «Convenzione europea»), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare:

- a) la localizzazione e identificazione di persone;
- b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorita' della Parte Richiedente;
- d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
- e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
- f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;

- h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
- j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

Versione in vigore dal 16 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 149
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-149-2024/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it